

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 14 GIUGNO 1951

(99ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPÀ

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Proroga dei termini previsti dall'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1950, n. 569, concernenti ricostruzioni di case di abitazione distrutte dagli eventi bellici » (N. 1678) :

PRESIDENTE	Pag. 1092, 1093
ROMANO Domenico, <i>relatore</i>	1091
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1092, 1093
FERRARI	1093
BUIZZA	1093

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Buizza, Cappa, Cappellini, Ceschi, Corbellini, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Lopardi, Mancini, Martini, Massini, Mastino, Meacci, Panetti, Priolo, Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico, San-

martino, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano e Voccoli.

Interviene altresì alla riunione l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

GENCO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga dei termini previsti dall'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1950, n. 569, concernenti ricostruzioni di case di abitazione distrutte dagli eventi bellici » (N. 1678).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini previsti dall'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dall'articolo 2 della legge 15 giugno 1950, n. 569, concernenti ricostruzioni di case di abitazione distrutte dagli eventi bellici ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Romano Domenico.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Come è noto, l'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, autorizza il Ministero dei lavori pubblici a costruire, fino al 30 giugno 1951, col sistema della concessione a pagamento differito, previsto dall'articolo 5, n. 2, del decreto legislativo predetto, fabbricati a carattere popolare nei Comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per causa degli eventi bellici.

Questa disposizione ha avuto un largo sviluppo. Però, poichè la procedura di istruzione delle relative pratiche è un po' lunga, si propone, col presente disegno di legge, di prorogare il termine al 30 giugno 1952.

Inoltre, l'articolo 2 della legge 15 giugno 1950, n. 569, ha prorogato al 31 dicembre 1950 il termine entro il quale debbono essere ultimati i lavori, perchè gli interessati possano fruire del contributo statale nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la ricostruzione degli alloggi cooperativi non ancora riscattati ai sensi dell'articolo 231 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. Poichè l'istruttoria di diverse pratiche che non potrebbero beneficiare delle disposizioni previste dal citato articolo 2 della legge n. 569 del 1950, a motivo della complessità delle istruttorie, anche ai fini della regolarizzazione degli atti, si è alquanto prolungata e quindi, per ragioni indipendenti della volontà degli interessati, i lavori non hanno potuto essere ultimati entro il termine massimo consentito, cioè il 31 dicembre 1950, si è reso necessario, anche per non deludere una fondata aspettativa dei sinistrati, di prolungare detto termine almeno di un anno, e cioè al 31 dicembre 1951.

Poichè il termine, però, è già scaduto il 31 dicembre 1950, non è possibile prorogarlo: propongo pertanto di modificare il titolo del disegno di legge. in questo modo: « Modifiche alla legge 25 giugno 1949, n. 409, ed alla legge 15 giugno 1950, n. 569, concernenti ricostruzioni di case di abitazione distrutte dagli eventi bellici ».

Propongo inoltre che nell'articolo 1, alle parole: « è sostituito il termine del 31 dicembre 1951 » si sostituiscano le altre: « è sostituito il termine del 31 dicembre 1952 ».

Per la disposizione di cui all'articolo 2 propongo che, in armonia con quanto proposto per l'articolo 1, il termine sia portato al 31 dicembre 1952.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per ciò che si riferisce all'emendamento proposto dal senatore Romano all'articolo 2 non sono d'accordo, per una ragione molto semplice, alla quale il senatore Romano non ha forse neanche pensato. La legge che qui si modifica stabiliva che lo Stato potesse

costruire le case per i senza tetto soltanto fino al 30 giugno 1951. Per poter continuare a costruire queste case al di là di detto termine si è resa necessaria la presente proposta di legge, la quale non fa altro che autorizzare lo Stato a continuare a costruire case per i senza tetto, con la procedura prevista dalla legge n. 409 del 1949, per un altro esercizio, e cioè fino al 30 giugno 1952. Una proroga al 31 dicembre 1952 non significherebbe niente, o almeno non porterebbe alcun risultato utile, perchè il termine non coinciderebbe con la chiusura dell'anno finanziario. Quindi, o si prorogano le disposizioni della legge 25 giugno 1949, n. 409, al 30 giugno 1953, oppure bisogna fermarsi al 30 giugno 1952. Questo termine è il frutto delle trattative intercorse con il Tesoro, che ha aderito alla proroga ed ha stanziato i fondi. Niente vieterebbe di prorogare la disposizione fino al 30 giugno 1953, ma sorgerebbe poi il problema di come trovare i fondi necessari. Comunque, quello che importa è riferirsi ad un intero anno finanziario e non a metà.

PRESIDENTE. L'articolo 2 dice che il termine previsto dall'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è prorogato al 30 giugno 1952. Si proroga cioè un termine che scadrà alla fine del corrente mese. Poichè questo disegno di legge dovrà essere esaminato anche dalla Camera, sarà quasi impossibile che possa essere pubblicato prima del 30 giugno, cioè prima che scada il termine previsto dalla legge n. 409 del 1949. Pertanto io penso che anche nell'articolo 2 sia necessario sostituire alle parole « è prorogato » le altre: « è sostituito ». Il primo comma dell'articolo 2 verrebbe perciò così formulato: « Al termine previsto dall'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è sostituito il termine del 30 giugno 1952 ».

Se nessun'altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame e all'approvazione degli articoli, dei quali do lettura:

Art. 1.

Per gli effetti dell'articolo 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, al termine ivi stabilito del 31 dicembre 1949, poi prorogato al 31 di-

cembre 1950 con la legge 15 giugno 1950, n. 569, è sostituito il termine del 31 dicembre 1951.

A questo articolo il relatore ha proposto di sostituire alle parole « 31 dicembre 1951 » le altre « 31 dicembre 1952 ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testè approvata.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Il termine previsto dall'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è prorogato al 30 giugno 1952.

A tal uopo è autorizzato per l'esercizio finanziario 1951-52 il limite di impegno di lire 300 milioni.

All'onere di pari importo derivante nell'esercizio 1951-52 dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Come ho già detto, ad evitare che il termine previsto dalla legge n. 409 del 1949 venga ad essere prorogato dopo essere già scaduto, propongo di sostituire il primo comma con il seguente:

« Al termine previsto dall'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è sostituito il termine del 30 giugno 1952 ».

FERRARI. Non si potrebbe prorogare questo termine al 30 giugno 1954 ?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io ho chiesto essenzialmente

che la scadenza del termine coincida con la fine dell'anno finanziario: la Commissione, tenuta presente questa esigenza, è libera di prorogare il termine per tutti gli esercizi che vuole.

BUIZZA. Richiamo l'attenzione del senatore Ferrari sul secondo comma dell'articolo il quale dice: « A tal uopo è autorizzato per l'esercizio finanziario 1951-1952 il limite di impegno di lire 300 milioni ».

PRESIDENTE. Allora, onorevole Ferrari, se ella insistesse nella sua proposta si dovrebbe sottoporre il disegno di legge all'esame della Commissione finanze e tesoro, per la questione relativa allo stanziamento dei fondi per gli esercizi successivi.

FERRARI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento proposto al primo comma dell'articolo 2.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testè approvata.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il nuovo titolo proposto dal relatore, e cioè: « Modifiche alla legge 25 giugno 1949, n. 409, ed alla legge 15 giugno 1950, n. 569, concernenti ricostruzioni di case di abitazione distrutte dagli eventi bellici ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,15.